

NOTA ALLA

**RASSEGNA
STAMPA**



GENNAIO 2018

- 3** **In primo piano**
Professionisti uniti per l'Italia
Ordini, modifiche ai mandati
Agenzia degli ingegneri pronta per l'accredito
Prove di certificazione per i professionisti
Ingegneri, sisma bonus utile per la prevenzione
- 21** **Equo compenso**
Elezioni, si riparla di tariffe
Parametri anche per le gare d'appalto. Il problema ribassi
Equo compenso senza trattative
- 23** **Formazione**
Formazione ingegneri, testo unico
Università per i geometri
Formazione certificata
Alternanza, dai periti una spinta verso la laurea
Periti con la toga
- 33** **Professioni ordinistiche**
Notai per il digitale
Boom di professioni senza albo
Osservatorio nazionale sulle professioni 4.0
Ingegneri: diagnostica efficace
Agrotecnici e periti agrari sono figure equipollenti
- 39** **Iperammortamento**
Professionisti ancora esclusi dall'iperammortamento
"Iper" pieno con connessione ex post
- 40** **Sisma Bonus**
Sisma, detrazioni maggiorate
- 41** **Appalti**
Codice, riforma monca. Solo 15 decreti attuativi
Imprese all'attacco: il Codice Appalti finisce sotto accusa
Subappalto, tempi più stretti
Appalti Anas triplicati nel 2017
- 45** **Edilizia**
Costruttori, fatture Pa incagliate per 8 miliardi
Prorogati al 2018 i bonus per il recupero edilizio
L'oroscopo del mattone
- 45** **Industria 4.0**
Pmi, sprint per industria
- 45** **Energia**
Eni, due miliardi per scoprire giacimenti di gas in Adriatico

In questa Nota di gennaio dedichiamo l'apertura, tra l'altro, al prossimo evento organizzato dalla RPT e dal CUP sul mondo delle professioni, previsto per il 21 febbraio a Roma. Spazio anche al nuovo progetto del CNI, Cert'ing, l'agenzia per l'accREDITAMENTO dei corsi di ingegneria. Molto caldo anche il tema della modifica dei limiti di mandati degli Ordini professionali.

PROFESSIONISTI UNITI PER L'ITALIA

I professionisti rappresentano una risorsa indispensabile per il paese e possono offrire un contributo importante per il suo sviluppo in termini di idee e proposte. Ne sono convinti il Comitato unitario delle professioni e la Rete delle professioni tecniche che, dopo l'approvazione definitiva della norma sull'equo compenso ai professionisti, hanno dato vita a Professionisti per l'Italia: l'alleanza fra le due rappresentanze degli ordini e dei collegi, aperta anche ad altre organizzazioni del mondo professionale. L'alleanza, nata per valorizzare l'asset strategico che le professioni realizzano in termini di cultura, competenze, garanzie di legalità e tutela dei diritti dei cittadini, entro le prossime settimane elaborerà un manifesto per la modernizzazione del paese da sottoporre all'attenzione delle diverse forze politiche che si candidano a governare il paese e delle altre rappresentanze professionali (casse, sindacati, associazioni giovanili etc). L'occasione sarà data il 21 febbraio 2018 durante l'assemblea programmatica che si terrà presso il centro congressi Roma eventi, in piazza di Spagna, e che vedrà

illustrare le misure e le proposte avanzate da Professionisti per l'Italia in materia di investimenti pubblici, sussidiarietà, semplificazione fiscale, percorsi formativi, gestione del rischio e sicurezza, tutela dei diritti dei cittadini, integrazione e accoglienza sociale, ingresso e permanenza nel mercato del lavoro, ruolo della rappresentanza e sussidiarietà degli ordini professionali. Proposte che saranno elaborate attraverso un metodo di confronto aperto (Ost-open space technology) con il coinvolgimento degli oltre 2 milioni di professionisti iscritti ad ordini e collegi. Dieci macro-temi sui quali il sistema delle professioni si confronterà con la politica dimostrando, grazie alla sua forza unitaria, di essere un adeguato punto di riferimento nel percorso di semplificazione ed efficienza dell'attività della Pubblica amministrazione e, grazie alle sue prestazioni intellettuali di qualità, di generare un plusvalore economico e sociale indispensabile per il rilancio della crescita. «I professionisti ancora una volta vogliono dimostrare che restando uniti possono mettere insieme energie e progetti

per il bene dell'Italia», spiegano i rappresentanti di Cup e Rpt. «Insieme per il futuro del nostro paese», aggiungono, «è, infatti, il motto che ispira l'azione della nostra alleanza, con la quale vogliamo rappresentare unitariamente esigenze, sensibilità e aspettative dei nostri iscritti. Dopo aver vinto la battaglia per l'equo compenso, che ha visto il riconoscimento del valore economico e sociale della prestazione professionale, vogliamo potenziare l'interlocuzione con la politica puntando sull'attuazione della nostra funzione sussidiaria. Il manifesto», concludono, «sarà lo strumento con cui valorizzare l'apporto dei professionisti in termini di proposizione di misure legislative che possano favorire l'occupazione e la ripresa dell'economia, ma anche rendere più moderno e attrattivo il Paese, orientare gli investimenti, promuovere l'acquisizione di competenze adeguate ai cambiamenti socio-economici e migliorare la qualità della vita e dei servizi offerti ai cittadini».

(Italia Oggi)



ORDINI, MODIFICHE AI MANDATI

Aumento del limite massimo dei mandati per i componenti dei consigli territoriali. Stop ai rinnovi indeterminati per i presidenti. Modifiche in merito al numero dei componenti dei consigli territoriali e nazionali. Cambiamenti in tema di quorum e, in generale, nelle procedure elettive delle organizzazioni. Campo di applicazione allargato a cinque nuove categorie professionali. Sono questi i punti chiave dello schema di decreto per il riordino del «sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali» che il ministro Orlando sta facendo girare tra gli ordini (non senza qualche polemica). Il decreto andrebbe a modificare il dpr 169 del 2005. Per prima cosa viene allargato il campo di applicazione: alle otto professioni precedentemente regolate (dottori agronomi e forestali; architetti, pianificatori, paesaggisti; assistenti sociali; attuari; biologi; chimici; geologi ed ingegneri) se ne aggiungono cinque, ovvero agrotecnici, geometri, periti agrari, periti industriali e tecnologici alimentari. Vengono, così, modificate le rispettive leggi ordinamentali.

In merito alla composizione dei consigli territoriali, lo schema interviene sul numero dei componenti dei consigli stessi; saranno sette se il numero complessivo degli iscritti non supera i 500 (in ragione dei 100 del regolamento originario); nove con meno di mille iscritti (prima 500); undici con meno di duemila (invece di 1.500) e quindici sopra i 2 mila iscritti. I consiglieri, come detto, potranno essere eletti per un

massimo di tre mandati, invece dei due previsti dal precedente regolamento. La disposizione inserita nel comma 4 dell'articolo 2 (relativa al numero massimo di mandati espletabili) aveva sollevato una serie di polemiche in merito alla locuzione, presente nel comma, secondo la quale il calcolo dei mandati rimasti sarebbe partito dalla data di ultima modifica della norma in questione. La locuzione è in effetti presente nello schema ma fa esclusivo riferimento alle cinque nuove categorie introdotte e, perciò, non va ad inficiare il numero di mandati già svolti dai presidenti ora in carica.

Per quanto riguarda le elezioni dei consiglieri territoriali, si abbassano i quorum: dal 33 al 25% in prima convocazione per gli ordini con più di 2 mila iscritti e dal 50 al 33% per gli ordini con meno di 2 mila iscritti; dal 20% a qualsiasi numero di votanti nella seconda votazione. Cambiano, inoltre, le tempistiche di svolgimento delle votazioni. Modifiche anche in merito al presidente degli ordini locali: se prima non veniva specificato un limite di mandati ora questo viene fissato in due. Stabilito anche che, in caso di impedimento temporaneo del presidente, ne faccia le veci il consigliere che abbia maggiore anzianità di iscrizione nell'albo.

Il nuovo decreto interverrà anche sulla composizione, le elezioni e l'ufficio di presidenza dei consigli nazionali. Innanzitutto il numero di componenti non sarà più fisso a quindici per tutti gli ordini interessati, ma varierà a seconda del numero di iscritti: nove

consiglieri fino a 20 mila iscritti; undici fino a 130 mila e quindici oltre questa cifra di iscrizioni. Previsti anche dei meccanismi di tutela delle minoranze nella procedura elettorale: un terzo dei voti espressi dovrà essere attribuito ai candidati appartenenti al genere meno rappresentato. Per i consiglieri nazionali rimane il limite massimo di due mandati così come il presidente è rieleggibile una sola volta. Definite, infine, le procedure elettive per le cinque categorie professionali di nuova introduzione.

Il nuovo regolamento, così come presentato dallo schema di decreto, ha provocato reazioni differenti nei vari ordini professionali coinvolti. Per la Rete delle professioni tecniche (Rpt) «il testo elaborato dal Ministero della giustizia non è esente da criticità e deve essere migliorato ma non può essere tacciato di limitare il ricambio di vertici nazionali e territoriali delle categorie interessate». Più critico il giudizio espresso dal Consiglio nazionale degli agrotecnici in una nota diffusa ieri. Secondo il Consiglio, il passaggio ad un nuovo sistema elettorale pregiudicherebbe, al loro interno, il rispetto delle parti meno rappresentate; questo perché il nuovo sistema è assolutamente maggioritario mentre il loro sistema, essendo completamente proporzionale, consente la totale contendibilità delle cariche, lasciando spazio negli organi elettivi ad ogni forma di minoranza un minimo organizzata.

*(M. Damiani,
Italia Oggi)*



AGENZIA DEGLI INGEGNERI PRONTA PER L'ACCREDITO

Gli ingegneri potrebbero essere i primi professionisti ad avere un organismo di certificazione volontaria riconosciuto da Accredia. Cert'ing, l'agenzia creata dal Consiglio nazionale nel 2016, ha già avanzato la richiesta, e il riconoscimento con la norma Uni Cei 17024 dovrebbe arrivare in primavera. Fino a quel momento l'agenzia è comunque attiva in via sperimentale e ha già certificato 416 professionisti in una trentina di Ordini territoriali.

Nata alcuni anni fa da un'esperienza pilota degli Ordini di Milano, Trento e Lodi, Cert'ing offre una certificazione volontaria delle competenze acquisite dall'ingegnere.

All'interno delle tre macroaree di base (ingegneria civile ambientale, industriale e dell'informazione) sono stati individuate 34 ulteriori specializzazioni che il professionista può validare: dall'urbanistica alle macchine ospedaliere, dall'ingegneria forense all'idraulica, fino ai ponteggi.

Due i tipi di attestati disponibili, entrambi al costo di 300 euro più Iva. Il primo è pensato per i giovani con almeno quattro anni di esperienza di cui due nello specifico settore richiesto. Il livello avanzato invece è per chi ha sette anni

di esperienza, di cui cinque specifici con mansioni di responsabilità. Da dimostrare tramite curriculum ed esperienze sul campo analizzate da valutatori indipendenti. «È un'operazione di messa in chiaro del valore professionale del singolo che oggi non è noto» precisa Stefano Calzolari, presidente di Cert'ing. In futuro, il database sarà consultabile da tutti e potrebbe essere anche agganciato ai motori di ricerca di personale in modo da consentire selezioni mirate.

Al momento, però, la certificazione è volontaria, dà diritto a 15 crediti formativi e non ha alcun "riconoscimento legale" né viene registrata dall'Albo, tra i dati dell'iscritto. «In futuro - avverte Calzolari - il Consiglio nazionale intende negoziare con vari referenti per dare un peso specifico al documento». «Le assicurazioni, ad esempio conclude - agli iscritti certificati potrebbero riconoscere riduzioni sulla polizza di responsabilità civile». La procedura è aperta agli iscritti singoli (compresi i dipendenti), ma non agli studi associati.

(Il Sole 24 Ore)



PROVE DI CERTIFICAZIONE PER I PROFESSIONISTI

La certificazione comincia a farsi strada anche tra i professionisti. L'attestazione delle competenze professionali o della qualità dell'organizzazione del proprio studio rappresenta infatti una carta da giocare in un mercato sempre più competitivo. Una carta utile anche se del tutto volontaria poiché per i professionisti iscritti a ordini o collegi non esiste alcun obbligo di certificazione.

Due possibilità

Quando si parla di certificazione di solito si intende l'attestazione di qualità di un prodotto ad opera di un organismo indipendente. Per i professionisti la certificazione può, invece, prendere due strade a seconda che riguardi lo studio professionale o il singolo: nel primo caso viene certificato il modello organizzativo, mentre nel secondo le competenze. La prima strada è quella seguita dalla prassi di riferimento messa a punto da Asla (Associazione studi legali associati) in collaborazione con Uni (l'ente italiano di normazione). Ratificata il 27 ottobre scorso, può essere applicata da tutti gli studi. La seconda è invece stata attuata dal Consiglio nazionale ingegneri e punta a certificare le competenze del professionista. Un modello cui intendono ora ispirarsi anche i geometri.

L'organizzazione

Per certificare uno studio professionale si può ricorrere allo standard internazionale Iso 9001 (aggiornato nel 2015), che attesta la qualità del sistema di gestione

e organizzazione. Finora questo strumento è stato poco utilizzato. «La percezione – spiega Filippo Trifiletti, direttore generale di Accredia (l'ente di accreditamento nazionale che attesta l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi di certificazione) - era che riguardasse solo i processi industriali. Mala crescente complessità della società sta cambiando lo scenario». Ad oggi, però, secondo Accredia sono solo una cinquantina di studi di commercialisti certificati Iso 9001 un centinaio gli studi legali e di architettura.

«Per gli avvocati, la norma Iso 9001 è difficilmente applicabile, perché non risponde alle peculiarità della professione», spiega l'avvocato Marco Ferraro, membro del Consiglio direttivo di Asla che insieme ad Uni ha promosso l'elaborazione della prima prassi di riferimento pensata proprio per gli studi legali.

Non esistendo obblighi normativi, né incentivi o agevolazioni, i benefici della certificazione si misurano in termini di vantaggio competitivo. «Senza un'organizzazione dei processi e una gestione avanzata dei rischi non c'è futuro per una professione che in questi anni è stata stravolta da innovazioni e progresso tecnologico - continua Ferraro -. E questo è vero soprattutto per gli avvocati che si confrontano con le attività produttive. I costi, per uno studio medio, sono di circa 8-10 mila euro annui ma i benefici in termini di aumento della produttività, efficienza, riduzione dei rischi e crescita professionale (in particolar modo per i giovani

grazie alla condivisione delle informazioni) sono molto maggiori».

Le competenze

Strada diversa è quella della certificazione delle competenze, cui guardano soprattutto le professioni tecniche. A fare da apripista sono gli ingegneri a cui intendono ispirarsi i geometri che puntano però su un sistema integrato per tutte le professioni tecniche: «Sarebbe meglio creare un organismo unico - dice il presidente del Collegio nazionale, Maurizio Savoncelli - perché l'interdisciplinarietà è vincente. La certificazione delle competenze è l'approdo di tutte le professioni tecniche: coniugale conoscenze accademiche con il saper fare». I geometri, insieme con l'Uni, hanno già messo a punto 47 standard di qualità (in fase di aggiornamento) che indicano le modalità di svolgimento di altrettante prestazioni professionali. «E un percorso guidato, una check list che permette al professionista di rendere prestazioni di qualità e al committente di comprendere se l'onorario è adeguato». Infine, c'è chi ha deciso di non intervenire. Il Consiglio nazionale degli architetti ha scelto di non avviare propri percorsi di certificazione «perché - spiega il consigliere Marco Aimetti - per i nostri iscritti esistono già corsi di specializzazione, come quello di Casa - clima sulla progettazione sostenibile».

(B.L. Mazzei, V.Uva,
Il Sole 24 Ore)



INGEGNERI, SISMA BONUS UTILE PER LA PREVENZIONE

Il sisma bonus è un'agevolazione che presenta molti aspetti positivi, mentre la sua diffusione presenta alcune criticità. Tra queste, vi è il basso livello di informazione sulla misura e, in generale, sulla necessità di agire preventivamente contro il rischio sismico.

Questi alcuni dei rilievi espressi dal Consiglio nazionale degli ingegneri (Cni) in merito all'agevolazione introdotta dalla legge di Bilancio. «Il sisma bonus è molto importante per almeno tre motivi», afferma Armando Zambrano, presidente del Cni. «Intanto la portata strategica dello strumento, finalizzato a promuovere una maggiore cultura della gestione del rischio, per agire in via preventiva piuttosto che dopo un evento sismico.

Il secondo aspetto concerne il potenziale raggio di intervento della misura, che può agevolare interventi su quasi tutto il territorio nazionale. Infine, la modalità con cui viene attivata la procedura per l'ottenimento delle agevolazioni, che passa per una certificazione di esclusiva competenza di personale tecnico». L'aspetto critico riguarda soprattutto, come detto, il basso livello di informazione sul tema della prevenzione sismica e, nello specifico, sulla

nuova agevolazione. Secondo quanto emerso da una ricerca del centro studi Cni, effettuata su un campione di 4 mila ingegneri, il 54% degli intervistati dichiara di aver sentito parlare del bonus ma di non conoscerlo nel dettaglio, mentre quasi il 12% ha ammesso di non conoscerlo affatto.

La scarsa cultura della prevenzione rappresenta un altro elemento ostativo ad una rapida diffusione della misura. Su questo aspetto, le principali criticità individuate dal sondaggio sono quattro: la scarsa consapevolezza dei proprietari di immobili della necessità di interventi di mitigazione del rischio; i lavori per la mitigazione ritenuti troppo invasivi; l'impossibilità, per gli incipienti, di ricorrere al sisma bonus; la scarsa conoscenza della misura da parte dei proprietari.

L'agevolazione consiste in una detrazione fiscale finalizzata ad incentivare le spese per interventi strutturali; in particolare lo sgravio riguarda interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli immobili.

Possono usufruire della detrazione le abitazioni (prima e seconda casa), gli immobili ad uso commerciale e attività produttive e le parti comuni dei condomini situati nelle

zone sismiche 1,2 e 3. Per le spese sostenute tra il primo gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 spetta una detrazione del 50%.

*(M. Damiani,
Italia Oggi)*

ELEZIONI, SI RIPARLA DI TARIFFE

Dal cilindro della campagna elettorale spunta (a sorpresa) l'ipotesi di ripristinare le tariffe minime professionali, mandate in soffitta 12 anni fa con le «lenzuolate» di liberalizzazioni dell'allora ministro dello sviluppo economico Pier Luigi Bersani. E se è unanime, dal centrosinistra al centrodestra, la volontà di rivederne l'abolizione, a distinguersi, esprimendo contrarietà verso i «paletti» per fissare i corrispettivi di base, è il M5s. Teatro del confronto, ieri mattina, il convegno voluto dall'Ordine degli avvocati di Roma: l'intento, come chiarito dal presidente Mauro Vaglio, era interrogare alcuni fra gli esponenti politici che si sono maggiormente occupati del settore giustizia nella XVII Legislatura sul «dopo equo compenso» (ossia, sulle migliorie da apportare alla norma licenziata con il decreto fiscale e, alla fine di dicembre, «rafforzata» sul fronte delle tutele per i professionisti con la legge di bilancio per il 2018, ndr) e sul ruolo dei legali nelle future riforme del comparto. «Ho appoggiato l'iniziativa del centrosinistra di introdurre l'equo compenso per tutti i professionisti, e mi sono arrabbiato quando, in una prima formulazione, non era stato inserito il riferimento alla pubblica ammi-

nistrazione», ha affermato il responsabile giustizia del Pd David Ermini che, subito dopo, ha gettato il sasso nello stagno: «L'equo compenso non basta. Se c'è convergenza con le altre forze politiche, credo si possa far tanto altro», visto che «ero contrario all'abolizione dei minimi tariffari prima di entrare in Parlamento, e rimango tale». Sulla medesima linea il senatore di Fi Lucio Malan ed il responsabile giustizia della Lega Nicola Molteni, che ha battuto sul tasto dell'impoverimento degli avvocati e degli esponenti delle altre categorie «non soltanto per effetto della crisi, ma a causa della cancellazione delle tariffe minime» (con la legge 248/2006). «Si può», ha scandito, e «si deve tornare indietro». Fuori dal coro il deputato del M5s Alfonso Bonafede: pur accogliendo col pollice in su la disciplina sull'equo compenso (ne andranno, però, «verificati gli effetti»), ha detto «no» al ritorno al passato: «È bene consentire ad un giovane avvocato che vuole stare sul mercato di poter derogare» ai minimi tariffari.

*(S. D'Alessio,
Italia Oggi)*



PARAMETRI ANCHE PER LE GARE D'APPALTO. IL PROBLEMA RIBASSI

Le norme sull'equo compenso al banco di prova dell'applicazione. È probabile che le grandi imprese ne terranno subito conto e adegueranno le loro convenzioni, un po' com'è avvenuto quando sono state introdotte le norme sui contratti con i consumatori. Le vicende iniziali della legge - con i suoi punti di equilibrio e l'estensione a tutti i professionisti - non hanno però contribuito alla linearità del testo. Anche i ritocchi apportati con la legge di Bilancio mostrano qualche incertezza nella redazione.

Anzitutto, a chi si applicano le norme? Dal lato dei clienti l'elencazione è chiara: banche, assicurazioni e in generale le grandi imprese. Qualche problema potrà nascere dall'esclusione degli agenti della riscossione, disposta con la legge di Bilancio. Sono comprensibili le preoccupazioni di finanza pubblica che la giustificano. Non sarà però facile trovare un motivo spendibile per spiegare la diversità di trattamento. Dal lato dei professionisti, la situazione è stata da subito incerta. Di sicuro le tutele valgono per gli avvocati, per le attività di difesa in giudizio e per la consulenza connessa all'attività giudiziale. Dall'altro lato, le tutele sono estese «per quanto compatibile» ai «profes-

sionisti» considerati dalla legge 81/2017, il Jobs act del lavoro autonomo. In realtà, questa legge rinvia a sua volta al lavoro autonomo del Codice civile, nozione molto ampia che non ha necessariamente contenuto intellettuale. Rimane così il dubbio se il rinvio includa tutti i prestatori d'opera - nel caso, anche quelli che applicano contratti "tipici" (come i mediatori) - o solo quelli intellettuali, iscritti o meno in ordini e collegi.

Il livello dell'equo compenso sarà un altro problema. Per gli avvocati e le professioni regolamentate già incluse nei decreti ministeriali sui parametri giudiziali, non vi saranno difficoltà particolari. Per tutte le altre professioni autonome, che potrebbero anche non essere "intellettuali", parametri del genere mancano ed è inverosimile che siano adottati. Si dovrà ricorrere a criteri residuali e meno dettagliati. La legge di Bilancio ha per certi versi accentuato queste difficoltà, prescrivendo che l'equo compenso sia «conforme» a parametri che potrebbero non esistere affatto. Insomma, la riforma è stata estesa a tutte le professioni ma sempre con l'occhio rivolto a quelle ordinistiche.

I rapporti con la Pa, che il legislatore ha pensato di isolare con un regime di favore,

potrebbero essere quelli più problematici. Le pubbliche amministrazioni applicano l'equo compenso solo ai nuovi affidamenti e in termini di principio. Di regola, tuttavia, gli affidamenti di servizi professionali avvengono con una gara di ribassi su una base d'asta, che finirà per essere condizionata dall'equo compenso. Con le modifiche della legge di Bilancio questo vincolo si è fatto più stringente, perché l'equo compenso ora deve essere «conforme» ai parametri ministeriali. I primi riflessi non si sono fatti attendere. In un parere reso poco prima di Natale - sulle linee guida Anac sui servizi di progettazione - il Consiglio di Stato ha rammentato che la determinazione della base di gara va coordinata con il principio dell'equo compenso del Dl 148/2017. L'idea che la riforma fosse a costo zero per l'amministrazione, espressa con la formula rituale sull'invarianza della spesa pubblica, potrebbe rivelarsi ottimistica.

(Il Sole 24 Ore)



EQUO COMPENSO SENZA TRATTATIVE

Una tutela per il libero professionista che si trova a espletare le proprie attività in favore di un cliente «forte», il quale avrà l'obbligo di corrispondere un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione svolta.

Una garanzia che si traduce, inoltre, nell'impossibilità della presenza di clausole «vessatorie» all'interno di un contratto.

Un insieme di linee guida per il giudice che dovrà stabilire il compenso del professionista sulla base della legge e dei parametri ministeriali.

Questo è quanto previsto dalla norma sull'equo compenso per i professionisti, introdotta dal dl fiscale (dl 148/2017) e modificata dalla legge di Bilancio, approvata definitivamente lo scorso 23 dicembre.

Inizialmente, la norma contenuta nel collegato fiscale faceva riferimento esclusivamente alle prestazioni degli avvocati; è stato il passaggio in aula ad allargarla a tutte le professioni (e a comprendere tra i clienti forti la Pubblica amministrazione).

In precedenza, nei due rami del Parlamento si stava già svolgendo la discussione di tre testi sul tema (ddl Sacconi al Senato, ddl Damiano e pdl Berretta alla Camera).

Compenso

La norma stabilisce che banche, assicurazioni, grandi imprese e pubblica amministrazione abbiano, nei confronti del professionista a cui hanno conferito un incarico, l'obbligo di garantirgli un compenso che sia equo, ovvero proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione. Il compenso, inoltre, dovrà essere conforme ai parametri ministeriali. Per i commercialisti, ad esempio, il decreto che li identifica è il 140/2012; per i consulenti del lavoro è il 46/2013; per gli avvocati il 55/2014 (la bozza del nuovo decreto per i parametri forensi è stata firmata dal ministro Orlando ed è in attesa di pubblicazione).

Il riferimento ai parametri è stato reso più stringente dalla legge di bilancio (la locuzione «conforme ai parametri» ha sostituito quella di «tenuto conto dei parametri»)

Clausole vessatorie

Vengono identificate, come detto, una serie di clausole la cui presenza non pregiudicherà la validità dell'intero contratto; saranno le singole clausole ad essere considerate nulle.

La legge di bilancio è intervenuta anche sotto questo

aspetto; è stata eliminata la possibilità di inserire le clausole previa trattativa, quindi con il consenso del professionista; ora ciò non è possibile. Sono considerate vessatorie le clausole che prevedano la possibilità, in capo al cliente, di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; quelle che attribuiscono allo stesso la facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta dell'atto o di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito.

Non può essere prevista l'anticipazione delle spese della controversia a carico del professionista né possono essere stipulate clausole che lo obblighino a rinunciare al rimborso spese. Vietate previsioni di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura. Nei casi di consulenza in materia contrattuale, la corresponsione del compenso non può essere subordinata alla sottoscrizione dell'atto. No a importi minimi nei casi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente. Infine, in caso di una nuova convenzione sostitutiva con lo stesso cliente, si all'applicazione retroattiva della nuova disciplina nel caso in cui l'accordo preveda compensi inferiori per gli incarichi pendenti o



EQUO COMPENSO SENZA TRATTATIVE

non ancora fatturati o definiti.

Il ruolo del giudice

Il giudice avrà un ruolo molto importante nel garantire il rispetto della norma: egli dovrà accertare la non equità del compenso e la vessatorietà di una o più clausole; a quel punto dovrà dichiarare la nullità delle clausole e determinerà il compenso del professionista tenendo conto dei parametri ministeriali. La nullità opera solo a vantaggio del professionista che non avrà limiti temporali per esercitarla (il limite iniziale di 24 mesi è stato eliminato dalla legge di Bilancio).

Il ruolo del professionista

Saranno tutelati tutti i professionisti; la norma prevede che le disposizioni si applicano, in quanto compatibili (definizione che lascia aperti alcuni dubbi), alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 81/2017 (Jobs act del lavoro autonomo); l'articolo in questione prende a riferimento tutte le categorie professionali (riconosciute e non). Per le categorie non riconosciute bisognerà stabilire i parametri di riferimento, a oggi ancora non esistenti. Il professionista avrà il compito di far valere l'azione di nullità nel caso

di clausola vessatoria.

L'ultimo articolo della norma istituisce una clausola di invarianza finanziaria; viene stabilito che dall'attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La clausola in questione rischiava di far saltare l'intero apparato normativo, in quanto la nota della ragioneria dello Stato alla legge di bilancio stilava in 150 milioni di euro il costo aggiuntivo derivato dall'applicazione; per ovviare a questo problema sono stati esclusi gli agenti della riscossione che quindi, quando conferiranno un incarico ad un professionista, non avranno l'obbligo di rispettare la normativa.

*(M. Damiani,
Italia Oggi Sette)*



FORMAZIONE INGEGNERI, TESTO UNICO

Nuove linee guida per la formazione degli ingegneri. Dal 1° gennaio scorso, infatti, sono in vigore le linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale, riunite in un testo unico in applicazione del regolamento per la formazione continua adottato dal Consiglio nazionale degli ingegneri (Cni). Per esercitare la professione l'iscritto all'albo deve risultare in possesso di un minimo di 30 crediti formativi, con soglia massima di 120 crediti che è possibile conseguire alla data del 31/12 di ogni anno. Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale riconoscibili per il conseguimento di crediti, sono esclusivamente quelle organizzate direttamente e unicamente dagli ordini territoriali, dai provider e dal Cui. I crediti formativi possono essere maturati in corsi di formazione, con verifica di apprendimento obbligatoria al termine del corso, seminari con il numero di ore computabili per l'attribuzione dei crediti minori o uguali a sei e l'obbligo di acquisire la scheda di valutazione della qualità dell'evento. E possibile inoltre accumulare crediti formativi da convegni e conferenze, secondo l'equazione che un'ora vale un credito per

un massimo di tre crediti per evento. Stesso discorso per le visite tecniche qualificate a siti di interesse, mentre per eventi formativi organizzati all'interno di manifestazioni fieristiche o mostre convegno, sono riconosciuti un massimo di tre crediti al giorno. Per le dimostrazioni tecniche, viene attribuito un credito per ogni ora di evento per un massimo di due crediti per evento e il divieto di svolgimento dell'evento nello stand di un espositore o all'interno di manifestazioni fieristiche. Sono riconosciuti, inoltre, gli stage e i tirocini. Al termine dello svolgimento di stage formativi di durata minima di tre mesi e frequenza di almeno 20 ore settimanali, possono infatti essere riconosciuti i seguenti crediti: cinque crediti per stage, alla data di conclusione, massimo uno stage per ogni anno solare, mentre nel caso di stage svolti all'estero è possibile assegnare i cinque crediti per stage di durata minima di due mesi.

*(G. Ventura,
Italia Oggi)*



UNIVERSITÀ PER I GEOMETRI

Ai nastri di partenza nuove lauree professionalizzanti per i geometri. Saranno tre i corsi che prenderanno il via a partire dall'anno accademico 2018-2019. Il primo, denominato «tecniche e gestione dell'edilizia del territorio. Laurea professionalizzante: geometra» avrà luogo nell'università di Padova; il secondo, identico al primo, si svolgerà nell'Università di Vicenza mentre il terzo, «costruzione e gestione ambientale e territorio», prenderà corpo al Politecnico di Bari. L'istituzione dei corsi è frutto degli accordi con gli istituti universitari siglati dai collegi provinciali dei geometri e dei geometri laureati, convenzioni che applicano il decreto ministeriale emanato dal Miur (935/2017). I corsi rappresentano il naturale proseguimento degli studi per i diplomati dell'istituto tecnico, settore tecnologico, indirizzo costruzioni ambiente e territorio, ovvero il nuovo titolo che diploma i geometri del futuro. Il prossimo 25 gennaio, a Barletta, avrà luogo una presentazione dell'accordo raggiunto tra il collegio provinciale di Bat (Bari-Andria-Trani) e il politecnico del capoluogo pugliese.

«Il nuovo corso di laurea corso in Tecnica e Gestione dell'Edilizia e del Territorio.

Laurea professionalizzante: Geometra», spiegano Pierluigi Capuzzo e Alessandro Benvegna, rispettivamente per il collegio territoriale di Padova il primo e per Vicenza il secondo, «formerà una figura tecnico-professionale altamente qualificata, in grado di rispondere alle articolate richieste espresse dal mercato del lavoro, sempre più spinto alla digitalizzazione del settore e improntato sulla multidisciplinarietà e interdisciplinarietà dei professionisti tecnici». «L'obiettivo dei corsi», afferma Maurizio Savoncelli, presidente del Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati (Cngegl), «è quello di consentire ai neolaureati di entrare nel mondo del lavoro a 22 anni con una preparazione di livello accademico. Uno sforzo complessivo che si traduce in un impegno della nostra categoria nella direzione di rilanciare l'occupazione giovanile e, con essa, il paese».

*(M. Damiani,
Italia Oggi)*



FORMAZIONE CERTIFICATA

Nuova formazione, e nuove certificazioni, per geometri e geologi. Sono stati infatti pubblicati sul Bollettino ufficiale del ministero della giustizia del 15 gennaio scorso i regolamenti per la formazione professionale continua messi a punto dal Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati e dal Consiglio nazionale dei geologi. I regolamenti sono entrati in vigore il 1° gennaio scorso.

Geologi

Per quanto riguarda i geologi, viene istituita la «certificazione Apc (aggiornamento professionale continuo)», con cui si attesta per ciascun iscritto l'adempimento o l'esonero parziale o totale relativo agli obblighi di aggiornamento. La certificazione viene rilasciata dall'ordine regionale di appartenenza alla fine di ogni triennio formativo e ha validità fino al 31/12 del primo anno del triennio formativo successivo a quello cui si riferisce.

L'unità di misura dell'Apc è il credito formativo professionale: ogni iscritto deve conseguire 50 crediti tra il 1° gennaio del primo anno e il 31 dicembre del terzo. I geologi neoiscritti nell'albo unico nazionale sono tenuti a ottemperare all'Apc a partire dal 1° gennaio dell'anno suc-

cessivo a quello di iscrizione. Per i neoiscritti è obbligatorio inoltre conseguire almeno otto crediti formativi in materia di deontologia, obblighi previdenziali, competenze e responsabilità professionali, nel primo triennio formativo. Nel caso di iscrizione nell'ultimo anno del triennio formativo di riferimento, questi crediti potranno essere conseguiti anche nel triennio successivo.

Eventuali crediti in più acquisiti nel triennio non sono trasferibili. Per quanto riguarda i criteri di definizione dei crediti formativi, la frequenza frontale o a distanza dell'evento Apc dà diritto a un credito per ogni ora o frazione di ora di presenza all'evento, risultante dall'attestato di partecipazione rilasciato dal soggetto che ha organizzato l'attività di Apc. La percentuale di frequenza del singolo evento Apc, affinché sia possibile il conferimento dei crediti assegnati all'evento stesso, è fissata all'80% della sua durata. Nel caso in cui, invece, il geologo partecipi ad eventi Apc con verifica finale, il numero dei crediti attribuiti può essere aumentato del 50%, a condizione che il Cng o l'ordine regionale competente esprimano giudizio positivo.

Geometri

Il nuovo regolamento dei geometri individua i crediti formativi da correlare a ciascun evento. Per i corsi di formazione e aggiornamento viene assegnato un credito ogni ora, per l'esame nei corsi previsti da norme specifiche sono previsti tre crediti, mentre per corsi o esami universitari sono assegnati otto crediti formativi professionali per ogni credito formativo universitario.

I corsi di formazione post secondari valgono invece 30 crediti. Viene istituito, poi, il curriculum professionale certificato sulla formazione professionale, consultabile online. Il Cpc contiene: gli eventi formativi svolti, la formazione e le esperienze, le qualifiche professionali e i titoli acquisiti.

(G. Ventura,
Italia Oggi)



ALTERNANZA, DAI PERITI LA SPINTA VERSO LA LAUREA

Orientare gli studenti verso le lauree professionalizzanti necessarie per l'accesso alla professione di periti industriali. Organizzare tirocini e progetti di alternanza scuola lavoro presso studi professionali e società tra professionisti. Predisporre un elenco degli studi che si rendano disponibili ad accogliere studenti per espletare le attività necessarie all'alternanza. Sono solo alcune delle iniziative che saranno messe in atto dal Consiglio nazionale dei periti industriali (Cnpi) sulla base del protocollo sull'alternanza scuola lavoro siglato ieri con il Miur. L'accordo, dal titolo «rafforzare il rapporto tra i percorsi formativi e l'accesso al mondo delle professioni», è stato firmato dal sottosegretario all'istruzione Gabriele Toccafondi e dal presidente del Cnpi Giampiero Giovannetti. «Oggi aggiungiamo un altro tassello alla costruzione di una scuola nuova», ha spiegato il sottosegretario Toccafondi, che ha aggiunto «ringrazio il Consiglio nazionale per il lavoro effettuato in sinergia con istituti scolastici, le aziende e gli artigiani». «Da parte nostra metteremo a disposizione tutte le professionalità che possediamo per condurre con successo le attività di Alternanza, ricordando che realizzare questi percorsi significa, soprattutto, svolgere attività

di orientamento degli studenti verso i nostri albi» ha dichiarato Giovannetti. Infatti, tra gli impegni assunti dal Cnpi, spicca la predisposizione di attività di orientamento a favore degli studenti per indirizzare gli stessi a scegliere attività formative e di tirocinio che li portino al conseguimento di lauree professionalizzanti o di percorsi equivalenti per l'accesso alla professione di perito industriale. Supportare gli istituti scolastici nella definizione di programmi formativi adeguati, predisporre attività di stage e tirocini formativi presso studi o professionisti iscritti all'albo, svolgere attività di formazione per i docenti e di informazione per gli studenti sono le ulteriori iniziative che saranno messe in campo dal Cnpi. Il tutto sarà supportato dal contributo offerto dalle professionalità della struttura organizzativa e del management che il Consiglio metterà a disposizione per la realizzazione del protocollo. Al fine di promuovere l'attuazione delle iniziative previste dall'accordo, sarà istituito un comitato paritetico con responsabilità di monitoraggio e valutazione. Il comitato sarà presieduto da un rappresentante del Miur.

*(M. Damiani,
Italia Oggi)*



PERITI CON LA TOGA

Al via il nuovo master che forma la figura dell'ingegnere forense. La prima edizione del master in Ingegneria forense è organizzata dal Politecnico di Torino in collaborazione con l'Ordine degli ingegneri della Provincia di Torino ed è in partenza a marzo 2018. Si tratta di un nuovo percorso di studi, della durata di un anno, che nasce dall'esigenza di una preparazione sistematica degli ingegneri che si propongono come consulenti tecnici della magistratura, di imprese, privati ed enti e in tutti quei casi in cui si riscontrano danni fisici ed economici a cose, persone, in ambito giudiziario penale e civile o extragiudiziario. Con questo percorso, si delinea quindi la nuova figura dell'ingegnere forense, un professionista che, da un lato, indaga sulle cause e sulle responsabilità di un evento dannoso mentre, dall'altro lato, opera come consulente tecnico d'ufficio o di parte in un procedimento giudiziario. Il suo obiettivo principale sarà quello di analizzare i motivi più probabili per cui si è verificata una prestazione diversa da quella attesa e sulle sue origini; un crollo, un cedimento, una rottura, alcune crepe. Si tratta, quindi, di una disciplina che tocca ad ampio raggio tutti i campi dell'ingegneria:

dal settore civile a quello industriale focalizzato sull'ambito meccanico, chimico ed elettrico. Nello specifico, il programma didattico prevede una formazione legale comune cui seguirà una preparazione tecnica su temi quali sicurezza del lavoro, trattamento dei pericoli da esplosione e incendi, problemi ambientali, lavori pubblici, proprietà intellettuale, metodi di stima, modalità di redazione di documenti tecnici peritali. Diversi saranno infine gli sbocchi occupazionali per questa nuova figura: dalle attività professionali come consulente tecnico d'ufficio e di parte nei procedimenti giudiziari e nei contenziosi, a quelle in uffici tecnici e tecnico-legali aziendali.

Per iscriversi e per avere maggiori informazioni consultare il sito internet: www.polito.it

*(P. Grossi,
Italia Oggi Sette)*



NOTAI PER IL DIGITALE

La digitalizzazione non rende inutile il ruolo del notaio ma lo proietta verso una nuova era; l'automazione non elimina il professionista ma toglie il lavoro in cui diventa inutile. È necessario bilanciare le esigenze della qualità con quelle della tutela e promozione della concorrenza per adeguare il notariato al contesto regolamentare europeo. Questi alcuni degli spunti emersi ieri dal Convegno organizzato a Milano da Federnotizie intitolato «notariato ed efficienza un costo o un valore?». Al centro del dibattito il ruolo del notaio nell'ambito concorrenziale odierno, le innovazioni tecnologiche che hanno investito la categoria (come, ad esempio, notar-chain la blockchain del notariato presentata all'ultimo congresso nazionale di Palermo) e il contesto regolamentare europeo. L'incontro ha visto la partecipazione dell'Istituto Bruno Leoni, rappresentato dagli economisti Carlo Stagnaro e Luciano La Vecchia e i notai Cesare Licini e Giovanni Liotta, membri del consiglio direttivo dell'unione internazionale del notariato latino. I quattro si sono fronteggiati in un dibattito «all'americana». Ad arricchire il convegno gli interventi dell'onorevole Cristina Bargerò (Pd) e del senatore

Vito Crimi (M5s). Uno degli elementi cardine del convegno è stato il ruolo del notaio nella costituzione delle srl semplificate che, inizialmente vedevano il notariato offrire il servizio gratuitamente per gli under 35. Secondo i rappresentanti dell'Istituto Bruno Leoni è auspicabile che venga utilizzata la tecnologia per la definizione degli atti costitutivi; differente il parere dei rappresentanti notarili, in particolare del notaio Liotta: «La costituzione delle srl semplificate non è così semplice: mi riferisco al controllo notarile che rimane essenziale per non perdere l'affidabilità della certezza giuridica». Dal punto di vista europeo, i «contendenti» sono concordi nel non classificare il contesto comunitario come nemico della categoria notarile; necessario, però, un bilanciamento tra le esigenze di qualità e le dinamiche della concorrenza.

*(M. Damiani,
Italia Oggi)*



BOOM DI PROFESSIONI SENZA ALBO

Diciassette organizzazioni per gli amministratori immobiliari e condominiali. Tredici per i formatori e sei per i massaggiatori. In totale sono 160 le associazioni rappresentative delle professioni non organizzate in ordini e collegi iscritte nell'elenco tenuto dal Mise. A cinque anni dall'entrata in vigore della legge 4/2013 (disposizioni in materia di professioni non organizzate, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14 gennaio 2013) proliferano le entità di rappresentanza. E non è tutto, visto che sono circa 140 le associazioni che aspettano di essere inserite nell'elenco del Mise (tra cui i tributaristi dell'Ancit, che aspettano il riconoscimento nelle prossime settimane).

«La presenza di un elevato numero di associazioni rappresenta un elemento positivo per gli utenti che si interfacciano con le categorie rappresentate» ha dichiarato a ItaliaOggi da Emiliana Alessandrucci, presidente del Colap (Coordinamento libere associazioni professionali). «Questo perché la legge è guidata da un criterio volontaristico: il singolo professionista non è obbligato all'iscrizione, ma sceglie di farla per avere una garanzia di qualità in più da offrire al proprio cliente, una sorta di autopromozio-

ne. Inoltre, l'elevato numero di associazioni è giustificato dal fatto che ogni organizzazione ha i propri strumenti di garanzia della qualità, il proprio standard e la propria clientela di riferimento. In generale questa è una legge liberale che non regolamenta le professioni ma riconosce alle associazioni una funzione di tutela dell'utenza a cui si rivolge».

La legge 4/2013 definisce la professione non organizzata come «d'attività economica volta alla prestazione di servizi o opere a favore di terzi, esercitata abitualmente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi». L'aspetto sottolineato dalla presidente Alessandrucci trova la sua esplicitazione normativa nell'articolo 2 «associazioni professionali». Viene stabilito che «coloro che esercitano le professioni possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto del-

le regole sulla concorrenza». Secondo la Alessandrucci, la legge ha rappresentato una vera rivoluzione per una serie di categorie che prima di cinque anni fa «non erano considerate come professionisti». La vera criticità in capo alla norma «è relativa al fatto che la stessa è poco conosciuta e poco citata dai rappresentanti politici. Il nostro sforzo dovrà essere quello di renderla sempre più in vista e più chiara per tutti gli interlocutori». Dall'elenco del Mise emergono una serie di organizzazioni «non convenzionali». Tra queste l'Associazione nazionale dei professionisti decoratori di torte, la International webmaster association, la Federazione italiana traditional thai massage, Narratori del gusto e l'Associazione professionale operatori di integrazione fasciale. Inoltre, sono presenti sei associazioni legate alla tutela e alla mediazione familiare, quattro operanti nella sicurezza e tre legate al mondo finanziario. Infine vi sono associazioni di lobbying, di numismatici, addetti alla compliance e associazioni di coaching.

*(M. Damiani,
Italia Oggi)*



OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE PROFESSIONI 4.0

Promuovere la conoscenza del mondo 4.0 verso professionisti ed imprese. Supportare le politiche per l'innovazione attraverso un'attività di monitoraggio dedicata alle principali tendenze in ambito europeo e internazionale riguardo i temi dell'innovazione e delle tecnologie abilitanti. Sviluppare nuove occupazioni sulla base degli innovativi modelli di business individuati. Questi alcuni degli obiettivi in capo all'Osservatorio nazionale impresa e professioni 4.0, il progetto presentato ieri da Confassociazioni, la Confederazione delle associazioni professionali. «L'osservatorio avrà l'obiettivo di studiare il fenomeno delle professioni 4.0 lungo alcune direttrici principali» afferma Claudio Antonelli, presidente del comitato etico, scientifico e di indirizzo di Confassociazioni e vice presidente dell'Osservatorio con delega a professioni 4.0. «La prima è quella dell'occupazione. Quanti posti di lavoro andranno perduti? Quanti nuovi posti di lavoro saranno creati? Il saldo sarà positivo o negativo? La seconda», prosegue Antonelli, «è quella delle competenze. L'impatto della tecnologia digitale sul lavoro comporterà la necessità per tutti di adeguare velocemente le proprie competenze.

Quali capacità e abilità saranno essenziali e cruciali per le nuove professioni emergenti? La terza», conclude il vicepresidente dell'Osservatorio, «è quella della formazione. È importante prepararsi in anticipo a un mercato del lavoro in continuo mutamento. Bisogna puntare su un sistema educativo in grado di formare solide competenze di base, ma anche capacità di apprendimento continuo». L'Osservatorio sarà una piattaforma in cui verranno messe a fattor comune le conoscenze, le competenze e il capitale umano delle associazioni aderenti alla Confederazione in tema di innovazione e di industria e professioni 4.0. Parte fondamentale del progetto, come detto, sarà anche il supporto alla definizione di politiche per l'innovazione. «Tutto questo al fine di incidere lungo tutta la filiera del valore dei nuovi modelli organizzativi e di business delle imprese, così da sviluppare nuove occupazioni non fini a se stesse, ma con una prospettiva di crescita sostenibile nel lungo periodo» dichiara Oliviero Casale, segretario generale dell'Osservatorio.

*(M. Damiani,
Italia Oggi)*



INGEGNERI: DIAGNOSTICA EFFICACE

Su fascicolo di fabbricato, diagnostica speditiva e archivio unico sulla vulnerabilità sismica, gli ingegneri non condividono i risultati del rapporto sulla promozione della sicurezza dai Rischi naturali del Patrimonio abitativo, elaborato nel mese di giugno 2017 dalla Struttura di missione “Casa Italia” per il governo. Il report fa rilevare come, sia il Fascicolo di fabbricato che l’archivio unico, siano caratterizzati da alcune criticità che li rendono in parte inefficaci.

In particolare, il Fascicolo di fabbricato prevede costi a carico dei proprietari, tali da renderlo non facile da utilizzare in modo esteso.

Second il rapporto, inoltre, il “Repository unico” degli edifici sarebbe impossibile, in quanto i dati sul patrimonio edilizio sono largamente incompleti.

“Non condividiamo un orientamento così netto”, ha commentato Armando Zambano, Presidente del Cni. “Il nostro Centro studi ha effettuato un’indagine a fine 2017 su un campione di oltre 4mila ingegneri, da cui emerge come poco più del 40% degli ingegneri ritenga efficace la diagnostica speditiva”.

(Italia Oggi)



AGROTECNICI E PERITI AGRARI SONO FIGURE EQUIPOLLENTI

Nei concorsi pubblici le professioni di periti agrari e di agrotecnici sono equipollenti. Pertanto, non sono possibili discriminazioni concorsuali tra le due figure. Ad affermarlo il Consiglio di stato che, nella sentenza 5550/2017, ha ribadito l'illegittimità di un concorso riservato a diplomati periti agrari con iscrizione obbligatoria al loro albo professionale piuttosto che all'Albo degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati. Oltre ad eliminare differenti valutazioni sulle due figure professionali, la sentenza del Cds conferma la possibilità per i diplomati periti agrari di iscriversi liberamente nell'Albo degli agrotecnici. La vicenda riguarda un concorso pubblico, indetto dalla provincia di Sassari nel 2010, che escludeva gli agrotecnici; la riammissione ha provocato diversi ricorsi incrociati da parte delle altre categorie professionali. Il Consiglio di stato, prima della sentenza 5550/217, si era già espresso a favore dell'equipollenza nel gennaio 2016 (sentenza 172). Secondo il Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, che hanno commentato la decisione del Cds con una nota diffusa ieri, la sentenza in questione accerta alcuni principi di diritto oltre all'equipollenza dei

titoli di studio: l'applicazione ai concorsi pubblici del principio dell'assorbimento di titoli superiori, cioè a dire che il possesso di un titolo di studio di livello maggiore include in qualche modo anche le competenze del titolo sottostante; che l'equipollenza dei titoli di studio non può essere disgiunta dalla conseguente abilitazione ed iscrizione al relativo Albo professionale e, dunque, anche in questo ambito non vi possono più essere discriminazioni in ragione dell'Albo professionale scelto per svolgere la propria attività.

Per il presidente del Consiglio degli agrotecnici, Roberto Orlandi, la decisione del Cds ha una portata estremamente positiva: «Con la sentenza 5550/2017 viene messa la parola fine ad una vicenda, quella dell'equipollenza dei titoli di studio e delle abilitazioni professionali, che si trascinava da fino troppo tempo, solo per alimentare sterili polemiche. Il Consiglio di stato ci restituisce così piena certezza del diritto».

*(M. Damiani,
Italia Oggi)*



PROFESSIONISTI ANCORA ESCLUSI DALL'IPERAMMORTAMENTO

Iperammortamento al 250% fino al 2019. Con la legge 205/2017, legge di Bilancio 2018, l'incentivo per gli investimenti Industria 4.0, che ritraduce in una maggiorazione del 150% del costo rilevante per ammortamenti e canoni di leasing, viene prorogato al 2018, nonché, in presenza di ordini e acconti del 20% entro tale anno, a tutto il 31 dicembre 2019. Non cambiano invece le altre condizioni per avvalersi del bonus.

A chi spetta

A differenza di quanto previsto per il superammortamento, incentivo a disposizione di imprese ed esercenti arti e professioni, la fruibilità dell'iperammortamento è riservata, come chiarito dall'agenzia delle Entrate (circolare 4/E/2017, paragrafo 6.1.1.) solamente ai soggetti titolari di reddito di impresa. Possono avvalersi dell'agevolazione imprese di ogni tipo (soggetti Irpef e soggetti Ires) e dimensione. Sono agevolati anche gli investimenti effettuati da imprese estere mediante loro stabili organizzazioni in Italia. Per quanto concerne le aziende concesse in affitto, l'incentivo, che si sostanzia in una maggior deduzione fiscale a titolo di ammortamento, spetta all'affittuario (o usufruttuario) in tutti i casi in cui non sia stata prevista contrattualmente una deroga all'obbligo di conservazione

dell'efficienza dei beni ai sensi dell'articolo 2561 del Codice civile. In queste situazioni, infatti, è l'affittuario a stanziare e dedurre le ordinarie quote di ammortamento e così sarà anche per l'iperammortamento. In presenza di deroga, invece, sarà il concedente a dedurre ammortamenti ordinari e iperammortamento.

Beni agevolati

L'iperammortamento spetta su beni strumentali nuovi compresi nell'elenco allegato A) alla legge 232/2016. Il requisito di novità richiede che i beni non siano mai stati utilizzati a qualunque titolo da altri soggetti. Se per la realizzazione di un bene complesso sono stati impiegati anche beni usati, il beneficio spetta a condizione che il costo dei beni usati non sia prevalente rispetto al costo totale. L'iperammortamento spetta anche in caso di revamping di beni esistenti al fine di fare ottenere le caratteristiche di beni 4.0 ma limitatamente al costo dei dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi.

Circa il requisito di strumentalità deve trattarsi di beni utilizzati direttamente dal possessore (proprietario o conduttore in forza di contratto di leasing finanziario). Nel caso di beni dati a noleggio, l'iperam-

mortamento spetta all'impresa noleggiante solo qualora il noleggio costituisca la attività caratteristica di tale impresa (circolare 4/E/2017, paragrafo 5.2.). Dovrà comunque essere realizzata l'interconnessione (evidentemente nel sistema aziendale dell'utilizzatore), non essendo chiaro come tale requisito debba essere attestato da parte della concedente.

I 5 più 2 requisiti

I beni dell'allegato A), per essere considerati iperammortizzabili, devono possedere i cinque requisiti indicati nel par. 11.1 della circolare 4/E/2017:

- 1) Controllo per mezzo di CNC e/o Plc (Programmable logic controller);
- 2) Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
- 3) Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine;
- 4) Interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
- 5) Rispondenza ai parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro. Devono poi essere verificate almeno 2 su 3 delle caratteristiche (riportate nella circolare) necessarie per renderli assimilabili a sistemi cyberfisici.

*(L. Gaiani,
Sole 24 Ore Focus)*



“IPER” PIENO CON CONNESSIONE EX POST

Iperammortamento in misura piena anche in caso di interconnessione successiva. E quanto si desume dalla circolare delle Entrate 4/E/2017, che ha chiarito le sorti dell'incentivo nei casi in cui l'interconnessione dei beni agevolabili (e, conseguentemente, il rilascio della perizia) avvenga in un esercizio successivo rispetto a quello di effettuazione dell'investimento. Chiarimenti di grande interesse per tutte le imprese che hanno realizzato acquisti di beni agevolabili nel corso del 2017 ma non hanno realizzato il requisito dell'interconnessione entro la chiusura dell'anno scorso.

A differenza di quanto previsto in tema di superammortamento, ove l'effettuazione dell'investimento nell'arco temporale previsto dalla norma è condizione sufficiente per fruire dell'incentivo, per l'iperammortamento è previsto un ulteriore requisito, ovvero l'interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Inoltre, l'impresa deve acquisire una dichiarazione del legale rappresentante o, per i beni di costo superiore a 500 mila euro, una perizia tecnica giurata attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche idonee ed è interconnesso al sistema aziendale.

Secondo la relazione illustrativa alla legge di Bilancio 2017,

la perizia giurata deve essere acquisita dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale. In quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione. Nei casi in cui questa avvenga a ridosso di fine anno la perizia deve essere comunque asseverata e consegnata entro il 31 dicembre con data certa (plico raccomandato senza busta o Pec), ma può essere giurata successivamente (risoluzione 152/E/2017).

Nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, l'impresa può godere del superammortamento fino all'esercizio in cui si realizza l'interconnessione.

Si pensi ad un investimento pari a 100 mila euro effettuato nel corso del 2017, con entrata in funzione del bene nello stesso anno, ma senza interconnessione. La maggiorazione del 150% non può decorrere dal 2017 in quanto - pur verificandosi l'entrata in funzione del bene - manca il requisito dell'interconnessione.

In tale ipotesi, nel 2017 l'impresa potrà godere del superammortamento, mentre solo a seguito dell'interconnessione (ad esempio nel 2018) potrà iniziare ad usufruire dell'iperammortamento. Come chiari-

to dalla circolare 4/E la quota di iperammortamento annualmente fruibile dal 2018 è calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale (ad esempio 20%) alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all'iperammortamento (il 150% su 100 mila euro è pari a 150 mila) e la quota di maggiorazione fruita a titolo di super ammortamento anteriormente all'interconnessione (ad esempio, 4mila). La quota annua di iperammortamento, quindi, sarà pari ad euro 29.200 [(150mila-4mila) x 20%].

In sostanza, la maggiorazione del 150% resta fruibile in misura piena - sull'intero costo del bene anche in caso di interconnessione successiva, con il maggior valore fiscale - al netto di quanto già fruito a titolo di superammortamento spalmato sul periodo di ammortamento residuo.

Da ultimo, è irrilevante il momento del periodo d'imposta in cui il bene viene interconnesso ed è prodotta l'eventuale perizia, in quanto l'interconnessione - anche se interviene in prossimità del 31 dicembre - consente di calcolare la maggiorazione del 150% per l'intero esercizio.

*(G. Albano,
Il Sole 24 Ore)*



SISMA, DETRAZIONI MAGGIORATE

Detrazioni maggiorate, all'80 e/o all'85%, per gli interventi sulle parti in comune degli edifici situati nelle zone sismiche, finalizzati alla riduzione del rischio e alla riqualificazione energetica. Cedolare secca al 10% per i contratti a canone concordato per un ulteriore biennio (2018 e 2019). La legge di Bilancio 2018 (205/2017), tra gli altri provvedimenti destinati alle unità abitative, interviene anche sulle agevolazioni destinate alle aree sismiche (cosiddetto «sisma bonus») innalzando le percentuali di detrazione per le spese sostenute sulle parti a comune degli edifici, finalizzate alla congiunta riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

Sisma bonus

La legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) aveva prorogato la detrazione al 65% per le spese sostenute per l'adozione di misure antisismiche ed effettuazione di opere di messa in sicurezza degli edifici nelle zone sismiche 1 e 2 (ordinanza del presidente del consiglio dei ministri numero 3274 del 2003).

La legge di Stabilità 2017 ha introdotto il bonus specifico finalizzato alla valutazione e prevenzione nazionale del rischio sismico degli edifici e, attraverso lo strumento attuativo (dm 65/2017) sono state fornite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi antisismici. Con la legge di Bilancio 2018, in particolare,

sono state potenziate le dette detrazioni, relativamente alle spese effettuate per interventi su edifici collocati in zone sismiche 1, 2 e 3, cui spetta una detrazione maggiorata pari all'80%, se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore ovvero dell'85% se i detti interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

La detta detrazione si applica su un ammontare massimo di spese quantificate in euro 136 mila e deve essere spalmata in dieci annualità,

Le detrazioni potenziate per gli interventi antisismici e quelle relative al risparmio energetico possono anche essere fruite dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp).

Cedolare secca

La «cedolare secca», com'è noto, è regime opzionale di imposizione sostitutiva sul reddito fondiario derivante dalla locazione di immobili abitativi; la stessa è stata introdotta nell'ordinamento dall'art. 3, dlgs 23/2011.

Nel tempo è stata introdotta una riduzione dell'aliquota proporzionale inizialmente prevista, dal 15 al 10%. Si è sempre trattato di un ribasso temporaneo e successivo a quello che nel 2013 aveva fatto passare dal 19 al 15% l'imposizione sugli affitti concordati, visto che l'attuale 10%, secondo quanto previsto dall'art. 9, dm 47/2014, ha avuto effetto per il solo quadriennio 2014-2017.

Dal 2018, l'aliquota agevolata doveva tornare al 15% ma la legge di Bilancio 2018 ha prorogato per un altro biennio (2018 e

2019) l'aliquota ridotta al 10% per i contratti a «canone concordato».

Ulteriori detrazioni

È stata introdotta una detrazione Irpef del 19% sui premi di assicurazione pagati a copertura dei rischi da eventi calamitosi subiti dalle unità immobiliari a destinazione abitativa; le medesime polizze sono state esentate dall'imposta sulle assicurazioni e la misura si rende applicabile esclusivamente per le polizze sottoscritte a decorrere dal 1° gennaio prossimo. Sempre in tema di «pacchetto casa» sono state riviste le condizioni per l'ottenimento della detrazione dei canoni di locazione per studenti universitari fuori sede con la previsione, a regime, che la detta detrazione, per un ammontare non superiore a 2.633 euro, spetta agli studenti iscritti a un corso di laurea presso una sede universitaria distante, rispetto a quella di residenza, di almeno 100 chilometri e, necessariamente, collocata in altra provincia, per unità immobiliari collocati nel medesimo comune in cui è situata la detta sede universitaria o in comuni vicini; temporaneamente, e solo per il biennio 2017/2018, si rende applicabile la rimodulazione delle condizioni descritte (50 chilometri e medesima provincia) per gli studenti residenti in zone montane o disagiate, di cui al dl 148/2017.

(F. G. Poggiani,
Italia Oggi)



CODICE, RIFORMA MONCA. SOLO 15 DECRETI ATTUATIVI

La riforma del codice dei contratti pubblici, anche a causa del primo decreto correttivo che ha imposto la revisione delle linee guida Anac risulta monca della maggiore parte dei provvedimenti attuativi: solo 15 quelli pubblicati in Gazzetta Ufficiale; lo scioglimento delle camere non consentirà l'emissione dei pareri quando previsti dal codice dei contratti pubblici. E questa la situazione che lo scioglimento delle camere consegna al governo che verrà, rendendo evidente un limite della riforma del Codice dei contratti pubblici del 2016: l'eccessiva frammentazione della fase attuativa. Il passaggio da un sistema binario (codice più regolamento) a un sistema certamente più flessibile nell'adattarsi alle mutate esigenze operative, ma molto più articolato (codice più provvedimenti di soft law affidati all'Anac, decreti ministeriali, della presidenza del consiglio) non ha consentito di concludere in tempi ragionevoli l'attuazione della riforma. Al di là di ogni considerazione sulla mancata semplificazione del sistema, che oggi potrebbe giovare almeno di un testo unico dei diversi provvedimenti attuativi, e pur considerando che soltanto ad un anno dal codice sono arrivate le prime

correzioni, rimane il fatto che alcuni provvedimenti cardine sono rimasti lettera morta, fino ad oggi, vanificando la realizzazione di alcuni importanti principi.

In particolare, il decreto sulla qualificazione delle stazioni appaltanti (art. 38 del codice), che doveva essere emesso entro il 18 luglio 2016, sembra essere finito in una palude. Stesso destino per il decreto sui nuovi tre livelli di progettazione (previsto dall'articolo 23), anche se in questo caso una opportuna norma transitoria assicura l'applicazione del vecchio dpr 207/2010.

Grave il ritardo sul decreto che dovrebbe fissare i compensi per i componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 77 del Codice, uno degli assi portanti della riforma voluta dal governo Renzi. Ma anche altri provvedimenti minori non hanno visto la luce, come il decreto del Mise che avrebbe dovuto aggiornare gli schemi-tipo per le fidejussioni e per le assicurazioni da produrre in gara o in sede di esecuzione del contratto.

Va dato atto all'Anac di avere prodotto otto linee guida e un bando-tipo (e altri ne seguiranno); il ministero delle infrastrutture ha emesso sei decreti, l'ultimo dei quali sulla digitalizzazione (Bim) a

breve in Gazzetta, mentre dovrebbero essere in dirittura di arrivo quello sul *débat public*, così come quello sulla direzione lavori (di iniziativa dell'Anac che ha emanato una proposta di linea guida che dovrà assurgere al rango di decreto ministeriale), provvedimento fondamentale che prenderà il posto delle articolate norme del precedente regolamento del codice versione 2006. Nonostante le difficoltà attuative va però dato atto che nel 2017 una certa ripresa del settore sembra essersi verificata (vedi articolo di apertura). Dopo il primo correttivo, altre modifiche sono state apportate con la legge di bilancio (prima fra tutte la retromarcia sugli alti dei concessionari autostradali).

Adesso il governo che verrà dovrà decidere come muoversi decidendo che fare del codice e dei suoi provvedimenti di attuazione. L'importante sarà fare attenzione a non compromettere i piccoli passi avanti compiuti nell'anno che si è chiuso e a non destabilizzare ulteriormente amministrazioni e operatori economici.

(Italia Oggi)



IMPRESE ALL'ATTACCO: IL CODICE APPALTI FINISCE SOTTO ACCUSA

Completare l'attuazione della riforma entro aprile prossimo, quando il Codice appalti spognerà la sua seconda candelina, sarà materialmente impossibile: su 36 provvedimenti attribuiti dalla legge (Dlgs 50/2016) al ministero delle Infrastrutture e all'Anac, sono 22 quelli che non hanno ancora visto la Gazzetta ufficiale. Frenando così una riforma che, finora, è andata sempre avanti tra rallentamenti e accelerazioni, con le imprese che nei mesi hanno pagato il prezzo più duro e hanno denunciato, a più riprese, fasi di vero blocco del mercato. Nona caso proprio dal fronte delle imprese il Codice appalti viene considerato oggi una delle principali criticità.

Molti dei provvedimenti mancanti, aldilà della nuda contabilità, hanno un peso specifico parecchio rilevante. Come il Dpcm che avrebbe dovuto fissare i paletti per la qualificazione delle stazioni appaltanti, riducendone il numero, perché non tutte sono in grado di gestire procedure di gara complesse. Un modo per risolvere uno dei problemi storici del nostro sistema: l'eccesso di centri di costo della pubblica amministrazione (32 mila escluse le scuole, secondo le stime più accreditate). Quel decreto,

come molti altri, è rimasto un auspicio, con un'attuazione parziale che lascia, di fatto, aperto per il prossimo Governo il tema della riforma degli appalti.

Tornando alla contabilità, l'Autorità di Raffaele Cantone ha portato a casa otto linee guida e un bando tipo, mandando a regime quasi tutte le riforme più rilevanti. Con la grande eccezione del rating di impresa, il nuovo meccanismo di valutazione del curriculum degli operatori in sede di gara. Si tratta di un altro pilastro del Codice rimasto sulla carta. La prima formulazione della legge ipotizzava uno strumento obbligatorio: un assetto che rischiava di limitare la concorrenza. Il correttivo di aprile 2017 ha ripiegato su un rating volontario, accogliendo le richieste dell'Anac. E l'Autorità, adesso, sta lavorando sull'attuazione.

Quanto alle altre linee guida dell'Anticorruzione, bisogna sottolineare che proprio l'approvazione di un correttivo al Codice assai robusto (131 articoli) ha rallentato i lavori, rendendo necessario un tagliando, oggi quasi completato, per diversi prontuari già licenziati. Stanno per essere concluse le revisioni della linea guida sui servizi di ingegneria e di quella sugli appalti sotto soglia.

Il Mit, invece, ha chiuso sei decreti e sconta soprattutto due mancanze: oltre alla norma sulla qualificazione delle Pa (in condominio con Palazzo Chigi e Mef), manca la riforma delle commissioni di gara. Per spezzare ogni collegamento ambiguo tra dipendenti pubblici e imprese, il Codice aveva immaginato un nuovo elenco, gestito dall'Anticorruzione, di commissari esterni alle Pa. Il ministero, però, dovrebbe fissare in un decreto (da approvare) le tariffe per l'iscrizione all'albo. Un passaggio minimo ma fondamentale.

Per il resto, l'ultimo frutto del lavoro degli uffici del ministero delle Infrastrutture è, in ordine di tempo, il decreto sugli appalti digitali, in grado di garantire risparmi in fase di esecuzione delle opere. A breve potrebbe seguirlo il decreto sul dibattito pubblico: contiene la nuova procedura che consentirà ai territori di pronunciarsi sulle opere strategiche prima della fase di cantiere.

*(G. Latour,
Il Sole 24 Ore)*



SUBAPPALTO, TEMPI PIÙ STRETTI

L'obbligo della fatturazione elettronica e le altre novità collegate scatteranno dal 1° gennaio 2019, per cui gli operatori hanno 12 mesi scarsi per prepararsi a una rivoluzione che presuppone adeguamenti tecnologici e passaggi indispensabili, come l'attivazione di una casella Pec o l'identificazione al sistema di interscambio.

Sarebbe stata forse opportuna una certa gradualità nella decorrenza dell'obbligo, anche per evitare il rischio di inconvenienti tecnici. Così come sarebbe opportuno agevolare il cambiamento mediante la predisposizione di un ambiente di prova che consenta ai contribuenti che intendano adempiere direttamente all'emissione e trasmissione delle fatture elettroniche, avvalendosi dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, di familiarizzare con le procedure.

Detto ciò in termini generali, si deve prendere atto che, per alcuni contribuenti, i tempi sono ancora più stretti. In base al comma 917 dell'art. 1 della legge n. 205/2017, infatti, l'obbligo della fatturazione elettronica per il tramite del Sdi scatterà già dal 1° luglio prossimo, quindi con sei mesi di anticipo rispetto alla generalità dei contribuenti, per:

- a) le imprese che effettuano cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- b) i soggetti che effettuano prestazioni, in veste di subappaltatori o contraenti della filiera delle imprese nel quadro di contratti di appalto di lavori, servizi o forniture con un'amministrazione pubblica. La norma chiarisce che, ai fini in esame, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 (in materia di tracciabilità dei flussi finanziari a scopo di prevenzione di infiltrazioni criminali negli appalti pubblici), che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, anche di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche devono riportare gli stessi codici Cup (codice unico di progetto) e Cig (codice identificativo di gara) riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica.

Addio alla scheda carburanti
L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio è accompagnata da altre disposizioni che prospettano a breve termine un quadro completamente inedito.

Ai gestori di impianti di distribuzione stradale di carburanti era finora preclusa l'emissione della fattura (salvo casi particolari), ragion per cui, al fine di consentire agli acquirenti di documentare la spesa, sia per la detrazione dell'Iva che per la deduzione del costo, venne istituita a suo tempo la c.d. scheda carburante.

Questa storica impostazione viene ora completamente cancellata attraverso una serie di previsioni normative, contenute nell'art. 1 della legge n. 205/2017, che invero non appaiono chiarissime e suscitano qualche perplessità sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'Ue.

In primo luogo, con le disposizioni del comma 926 viene rimosso il divieto di emissione della fattura per i distributori di carburante; parallelamente, vengono abrogate la speciale previsione che permetteva la fatturazione delle cessioni di gasolio agli autotrasportatori e la disciplina della scheda carburante di cui al regolamento n. 444/97;



SUBAPPALTO, TEMPI PIÙ STRETTI

risulta conseguentemente superata anche la disposizione dell'art. 7 del dl 70/2011, che esonera dalla tenuta della scheda carburante i soggetti che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria.

In secondo luogo, il comma 920 inserisce nell'articolo 22 del dpr n. 633/72, riguardante l'esonero dall'obbligo di fatturazione per il commercio al minuto e per i settori assimilati, una disposizione che impone ai soggetti passivi dell'Iva di documentare con la fattura elettronica gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione.

In terzo luogo, il comma 921 integra l'articolo 2, comma 1, lett. b), del dpr n. 696/96, che esclude dall'obbligo della certificazione fiscale le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione, al fine di limitare l'esonero dall'obbligo alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti che acquistano al di fuori di un'attività rilevante per l'Iva. Infine, nell'ambito delle modifiche apportate dal comma 909 al dlgs n. 127/2015, viene introdotto l'obbligo, inse-

rito nel nuovo comma 1-bis dell'art. 2 del citato dlgs, di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei corrispettivi delle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Dalla combinazione di queste norme, si evince chiaramente che ai carbogestori viene consentita (ma non imposta) l'emissione della fattura (necessariamente elettronica); questi soggetti restano comunque inclusi tra quelli esonerati dall'obbligo di fatturazione ai sensi dell'art. 22 del dpr n. 633/72, sicché essi dovranno emettere la fattura solo se richiesta dal cliente al momento dell'effettuazione dell'operazione.

Sembra inoltre chiaro che viene introdotto l'obbligo di certificazione fiscale, mediante scontrino, ricevuta o fattura (elettronica), delle cessioni di carburanti e lubrificanti poste in essere nei confronti di soggetti passivi dell'Iva, anche se riesce difficile capire come il gestore dell'impianto possa individuare lo status del cessionario che non si sia qualificato come soggetto passivo e rispettare, quindi, l'obbligo di certificazione.

Altro nuovo obbligo, come si è detto, è la memorizzazione elettronica e trasmissione

telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate. Al riguardo, si deve ricordare che, ai sensi del comma 5 dell'art. 2 del dlgs n. 127/2015, «la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui ai commi 1 e 2» vale come assolvimento dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi; sembra logico ritenere che questa disposizione debba trovare applicazione anche per le cessioni di benzina e gasolio, anche se l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi di tali cessioni è previsto al comma 1-bis dell'art. 2 del dlgs n. 127/2015, non richiamato nel successivo comma 5.

Appare più nebulosa l'integrazione del terzo comma dell'art. 22 del dpr n. 633/72. Letteralmente, infatti, il previsto obbligo, per i soggetti passivi, di documentare con la fattura elettronica gli acquisti di carburante presso gli impianti stradali non significa che sia divenuta obbligatorio, per i soggetti passivi, richiedere la fattura per gli acquisti di carburante; ciò si desume anche dalla comparazione della nuova previsione con quella del primo periodo del terzo comma dell'art. 22, la quale stabilisce chiaramente l'obbligo per gli imprenditori di chiedere la



SUBAPPALTO, TEMPI PIÙ STRETTI

fattura per gli acquisti di beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa.

Ma non è tutto. Con i commi 922 e 923, vengono integrati:

- l'art. 164 del Tuir, prevedendo che le spese per carburante per autotrazione sono deducibili ai fini reddituali solo se pagate mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributario;
- l'art. 19-bisl, lett. d), del dpr n. 63372, prevedendo che l'avvenuta effettuazione dell'operazione (di acquisto) non solo del carburante, ma anche dei lubrificanti, deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria, o da altro mezzo ritenuto idoneo individuato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

A parte le inspiegabili differenze nella formulazione delle due nuove disposizioni, il senso sembra chiaramente quello di subordinare sia la deducibilità del costo (del carburante) sia la detrazio-

ne dell'Iva (su carburante e lubrificante) al pagamento della fornitura mediante mezzi tracciabili. Trattandosi di operazioni che dovranno essere documentate da fattura elettronica, il vincolo (che peraltro, come accennato, solleva qualche perplessità, soprattutto sul versante dell'Iva, settore nel quale occorre rispettare le norme della direttiva e i principi dell'ordinamento dell'Ue, tra cui quello di proporzionalità) parrebbe diretto non tanto a contrastare l'evasione, bensì a scoraggiare l'utilizzo del contante.

Tutte queste novità, si ripeteranno dal 1° luglio 2018, per cui c'è un po' di tempo per auspicabili correzioni.

Tax free shop

In tema di fatturazione elettronica, si deve ricordare infine che dal 1° settembre 2018 scatterà l'obbligo di emettere fattura elettronica per le cessioni di beni effettuate nei confronti di viaggiatori extracomunitari, ammesse allo sgravio dell'Iva ai sensi dell'articolo 38-quater del dpr n. 633/72. L'obbligo, introdotto dall'articolo 4-bis del dl n. 193/2016, sarebbe dovuto decorrere dal 1° gennaio 2018, ma è stato differito al 1° settembre dall'art. 1,

comma 1088, della legge n. 205/2017.

(Italia Oggi Sette)



APPALTI ANASI TRIPLICATI NEL 2017

Riprende il mercato dei lavori pubblici nel 2017 dopo il crollo del 2016; triplicano in valore i contratti messi in gara dall'Anas (2,5 miliardi) e di 2,5 volte quelli del settore ferroviario, ma anche le altre stazioni appaltanti hanno affidato più contratti e per valori superiori al 2016 (oltre il 12%). E quanto, sia pure provvisoriamente e in attesa dei dati definitivi, si può dedurre dai primi elementi concernenti l'andamento del 2017 per il settore degli appalti pubblici.

Il primo dato significativo riguarda l'Anas che in tutto l'anno scorso ha messo in gara quasi 2,5 miliardi di euro, tre volte il valore del 2016, anno che aveva visto però diversi mesi di blocco a causa dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, ora a regime.

Per la società di via Mozambano le risorse sono finite soprattutto in lavori di manutenzione (1,5 miliardi), mentre sono stati 400 milioni gli appalti per nuove opere e 500 milioni per servizi e forniture di beni. A dicembre, in particolare, sono stati pubblicati, fra gli altri, nuovi bandi per accordi quadro inerenti lavori di manutenzione per corpo stradale (220 milioni di euro), per sistemazione dei versanti rocciosi e protezione del cor-

po stradale (80 milioni), per adeguamento delle barriere di sicurezza e posa in opera di barriere stradali (75 milioni). A questi bandi si devono poi aggiungere i sei, sempre per accordi quadro, per servizi di ingegneria e architettura che cumulano un totale di 136 milioni a base d'asta.

L'ottima performance di Anas non è però isolata stando ai dati diffusi da Cresme, come anticipazioni sul dato definitivo del 2017, che hanno visto un po' tutte le stazioni appaltanti migliorare i numeri dell'anno precedente, ancorché da considerare annus horribilis specialmente per il settore dei lavori. Ecco quindi che in tutto le gare aumentarono di oltre il 6% in numero (circa 17.800) e del 19,7% in valore rispetto al 2016.

La parte del leone la fanno, come detto, l'Anas ma anche Rfi e quindi il settore ferroviario che, diversamente da Anas, può contare sulle più flessibili regole dettate per i settori speciali: il comparto ferroviario ha visto la messa in gara di quasi 6 miliardi (2,5 volte il valore del 2016) per 230 procedure, con una spinta non indifferente anche sul lato della digitalizzazione (vedasi il sistema di qualificazione Italferr per supporti alla progettazione in Bim).

Seguono poi gli enti locali,

con circa 5 miliardi e oltre 10.500 gare, dati che portano ad un +3,6% in numero e ad oltre il 12% in valore. Un rilevante salto in avanti lo si è registrato anche nel settore della progettazione e direzione lavori dove già a fine novembre si era raggiunta la migliore performance dal 1996 ad oggi superando per la prima volta il miliardo di euro. Dal punto di vista del taglio delle opere la crescita si è spalmana un po' ovunque, a partire dalle grandi opere (soprattutto ferroviarie), ma anche nei tagli medi fra 5 e 15 milioni.

In prospettiva, l'anno che è appena cominciato dovrebbe registrare un ulteriore miglioramento. In particolare nel settore dei lavori si dovrebbe beneficiare della messa in gara delle progettazioni esecutive affidate da settembre 2016 a oggi; inoltre l'Anas ha annunciato che saranno effettuati investimenti ancora più consistenti nel 2018 in ragione delle sinergie sviluppate a seguito della fusione con Fs che, pur non mutando le regole di appalto (quelle ordinarie del codice per Anas), dovrebbero assicurare un ulteriore sprint non solo nei lavori ma anche nei servizi e nelle forniture.

(A. Mascolini,
Italia Oggi)



COSTRUTTORI, FATTURE PA INCAGLIATE PER 8 MILIARDI

Otto miliardi di euro. La cifra secca scritta nelle fatture già scadute, spesso da molto tempo, è il modo più efficace per misurare il peso che nei bilanci dei costruttori hanno i mancati pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni per cui hanno lavorato, con gli effetti congeniti sul credito bancario. Ma da sola non basta.

Perché a gonfiare la dimensione vera del problema interviene il fattore tempo. Gli otto miliardi calcolati dall'Ance di oggi arrivano dopo una lunga storia di ritardi, riassunta dai grafici qui a fianco, che da molti anni vede le imprese impegnate nella lunga attesa dei versamenti relativi a lavori i cui stati di avanzamento sono abbondantemente chiusi. Nei primi sei mesi dell'anno scorso, in base ai dati più aggiornati a disposizione, in media il pagamento è arrivato 96 giorni dopo la scadenza, nei due anni precedenti il ritardo-tipo oscillava fra i 106 e i 117 giorni e prima andava ancora peggio. Morale: la situazione migliora, ma con enorme lentezza, e scarica sui conti di oggi anche la tensione finanziaria ereditata dal passato. Perché la zavorra dei crediti commerciali, una sorta di Npl paradossali perché dovuti proprio da chi dovrebbe garantire il rispetto delle regole, alimenta il fabbisogno di finanziamenti bancari e contemporaneamente colpisce il rating delle imprese, in un circolo vizioso che si innesta in un contesto dove la lentezza pubblica è la

regola non solo nei pagamenti. Anche la ripresa degli investimenti, dopo gli anni del crollo prodotto dall'emergenza di finanza pubblica, si fa aspettare molto più del previsto, e su calendari decisamente troppo distesi viaggia anche la progettazione come mostrano le spinte (sotto forma di bonus e incentivi ai progetti) tentate dalla manovrina di primavera e rilanciata dalla legge di bilancio.

Guardata dal lato delle imprese, assume quindi una dimensione molto pratica la questione dei tempi di pagamento che divide Italia e commissione europea, e che ha portato un mese e mezzo fa al deferimento del nostro Paese davanti alla Corte di giustizia. Le regole europee che impongono di pagare i fornitori in 30 giorni (o in 60 nel caso di settori come la sanità) sono state accolte nel nostro ordinamento con il decreto attuativo di fine 2012. Ma nonostante gli sforzi di questi anni continuano a non essere recepite nella realtà. Lo stesso governo, quando si è arrabbiato per un deferimento giudicato «penalizzante», ha sostenuto che la mole degli arretrati ha reso impossibile un adeguamento «rapido» ai tempi europei.

Eppure fra decreti sblocca-debiti da oltre 30 miliardi (sotto forma di prestiti alle Pa da ripianare in trent'anni) e regole per punire chi rimane troppo lento, di strada negli ultimi anni ne è stata fatta. Troppo poca, però, per superare le

obiezioni europee e soprattutto le ricadute sull'economia reale e sui bilanci delle imprese che lavorano con la pubblica amministrazione: costruzioni e lavori pubblici sono ovviamente al centro del problema, chiedono a gran voce nuove «iniziative forti e mirate».

A complicare il ritorno a ritmi fisiologici c'è anche la ramificazione dei ritardi nella pubblica amministrazione locale. Le stesse imprese delle costruzioni mettono in cima alla lista dei ritardatari i Comuni, seguiti da Province e Regioni. E quando si scende nel dettaglio, si scopre che il grado di certezza del ritorno di cassa cambia da amministrazione ad amministrazione.

Tra i grandi Comuni, il record negativo continua stabilmente ad abitare a Napoli, che nel terzo trimestre del 2017 (ultimo dato disponibile) ha fatto aspettare in media 335 giorni oltre la scadenza dei termini di pagamento. Un risultato plateale che mette in ombra i problemi di Roma, dove il ritardo è «solo» di 52 giorni, mentre a Catania sale vicino a 135. A Bologna, Genova e Firenze, invece, i bonifici arrivano in genere prima della scadenza. Segno che rispettare le regole è possibile, perché i vincoli di finanza pubblica sono uguali per tutti.

*(G. Trovati,
Il Sole 24 Ore)*



PROROGATI AL 2018 I BONUS PER IL RECUPERO EDILIZIO

Via libera alla proroga per il 2018 delle detrazioni Irpef del 50% sul recupero del patrimonio edilizio e sull'acquisto di mobili ed elettrodomestici, con l'introduzione però di una nuova comunicazione all'Enea. Sono queste alcune delle novità che riguardano il settore edile, previste dalla Legge di Stabilità 2018 (la 205/2017), che ha anche introdotto una nuova detrazione Irpef del 36% per la realizzazione e la manutenzione di giardini (si veda il Sole 24 Ore del 2 gennaio), ha chiarito cosa si intende per beni significativi ai fini dell'applicazione dell'Iva del 10% e ha previsto una nuova detrazione Irpef e Ires dell'80% (da ripartire in 10 anni, su una spesa massima di 136.000 euro da moltiplicare per le unità dell'edificio) per le spese, sostenute dal primo gennaio 2018, per tutti gli interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zonesismiche1,2e3 (Opcm 20 marzo 2003, n. 3274), finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico, con riduzione di 1 classe di rischio (definita dal decreto 28 febbraio 2017, n.58) e alla riqualificazione energetica (elevata all'85%, se la riduzione è di 2 classe) (articolo 16, comma 2-quat er.1, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).

Anche se la norma non lo dice, questa nuova detrazione dovrebbe valere per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, in quanto è alternativa alle altre due detrazioni speciali per le misure antisismiche, quella del 70-

80% (articolo 16, comma i-quat er, del Dl 63/2013) e quella del 75-85% (comma 1-quinquies).

Comunicazione all'Enea

Per tutti gli interventi sul recupero del patrimonio edilizio, per quelli antisismici speciali e per il bonus mobili, viene introdotta una nuova comunicazione telematica all'Enea dal 1° gennaio 2018, ai fini del monitoraggio e della valutazione del risparmio energetico conseguito. Si tratta forse di un errore, che potrà essere corretto dal probabile provvedimento attuativo delle Entrate, perché l'Enea ha sempre gestito solo le problematiche del risparmio energetico "non qualificato"

Bonus mobili

La detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è stata prorogata fino al 31 dicembre 2018 e potrà essere utilizzata solo da chi beneficerà della detrazione Irpef del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 10 gennaio 2017. La data del bonifico "parlante" per questi ultimi deve essere compresa tra il 26 giugno 2012 e la fine del 2018, ma la data di "inizio" lavori deve essere successiva al 31 dicembre 2016 e deve precedere il pagamento dei mobili o degli elettrodomestici. Il pagamento dei mobili deve quindi avvenire dopo l'inizio dei lavori edili.

Parti di «beni significativi»

Per individuare l'aliquota Iva del

10% o del 22% da applicare alle manutenzioni, ristrutturazioni e risanamenti conservativi di abitazioni (articolo 7 della legge 488/1999), nova sommato al valore dei beni significativi quello delle "singole parti o pezzi staccati che li compongono".

Quindi, per esempio, considerando il caso del bene significativo "caldaia", il bruciatore è un suo "componente staccato", e il suo valore non va sommato a quello della caldaia, indipendentemente dal fatto che abbia una notevole rilevanza rispetto al valore, alla struttura o alla funzionalità del bene significativo in cui viene collocato.

Come sulla manodopera e sulle materie prime, quindi, si applica l'Iva del 10% anche sulle componenti staccate e il loro valore va sommato alla manodopera e alle materie prime per determinare il plafond dei beni significativi su cui applicare l'Iva del 10% (solo sull'eccedenza si calcola il 22%).

Questo chiarimento (già contenuto nella circolare 71/E/2000) è stato dato, con effetto retroattivo, dalla legge di Bilancio (205/2017). Sono però fatti salvi gli eventuali "comportamenti difformi" tenuti fino al 31 dicembre 2017 ma non sarà possibile il rimborso dell'eventuale maggiore Iva applicata, nel caso in cui il valore delle "parti staccate" dei beni significativi sia stato sommato a questi ultimi.

(L. De Stefani,
Il Sole 24 Ore)



L'OROSCOPO DEL MATTONE

Mutui ancora ai minimi; prezzi quasi fermi dopo annidi discesa a picco: quando crescono non superano l'1%, dove scendono non vanno sotto di più dell'1%; aumento significativo dei canoni di locazione. E' il mix di fattori che ha caratterizzato il mercato immobiliare italiano nel 2017 e che ha portato a un ulteriore aumento delle transazioni: il bilancio dovrebbe essersi chiuso (i dati definitivi delle Entrate arriveranno a marzo) attorno alle 550 mila transazioni, con un incremento di circa il 5% rispetto al 2016. È il quarto annodi aumento consecutivo, ma la crescita è ben lontana del 19% registrato a fine 2016 sul 2015, a dimostrazione che il mercato si sta stabilizzando.

Il futuro

E per il 2018? Le previsioni prevalenti parlano di prezzi fermi o in lieve aumento nelle grandi città e transazioni ancora caratterizzate dal segno più. È quanto emerge dal tradizionale Oroscoopo del mattone che L'Economia del Corriere presenta all'inizio di ogni anno. La lettura della sfera di cristallo è stata affidata a sei astrologi: due del mondo della consulenza e della ricerca (Nomisma e Scenari immobiliari), due dalle associazioni professionali

dei mediatori (Fiaip e Fimaa) e infine due dei principali network italiani di agenzie, Tecnocasa e Gabetti.

A far ben sperare su un'evoluzione positiva c'è il miglioramento, segnalato da tutte le analisi di mercato, di due indici: tempi di vendita e sconto in fase di trattativa. Entrambi sono in costante riduzione e la spiegazione è da trovarsi più in una maggiore consapevolezza di come è cambiato il mercato da parte dei venditori che in un aumento della domanda, al punto che la responsabile dell'Ufficio studi di Tecnocasa, Fabiana Megliola, indica che il rischio maggiore per i prossimi mesi è «l'euforia dei venditori», con il ritorno a richieste chiaramente eccessive.

Una scelta che potrebbe essere suggerita a chi non è pressato dal bisogno di vendere dalla bassa remunerazione degli impieghi obbligazionari: meglio aspettare qualche mese in più per trovare chi compra a un prezzo conveniente che incassare meno subito.

Le condizioni però per ottenere prezzi significativamente più alti di quelli attuali ora non ci sono proprio, perché come ricorda Mario Breglia, presidente di Scenari immobiliari, «siamo in un'econo-

mia a zero inflazione, e una ripresa delle quotazioni si riscontra solo dove c'è poca offerta: immobili di qualità e centri storici».

Altri fattori

Non si potrà contare probabilmente nemmeno su un allentamento della pressione fiscale sugli immobili diversi dalla prima casa: in questa campagna elettorale caratterizzata da promesse che ogni giorno si fanno sempre più insostenibili per i conti pubblici ci si dimentica che non solo sono state sterilizzate per l'ennesima volta le clausole di salvaguardia che prevedono l'aumento dell'iva e che si ripresenteranno puntuali a fine anno ma anche che con l'entrata a regime del fiscal compact dovremmo ridurre il rapporto Debito/Pil di circa 3,5 punti: in questo scenario ipotizzare una legislazione fiscale più accomodante sugli immobili diversi dalla prima casa non di lusso (oggi esente da imposizione patrimoniale) appare irrealistico.

Per Luca Dondi, direttore generale di Nomisma, «gli incrementi dei prezzi nel 2018 saranno di lieve entità e interesseranno solo i mercati maggiori, favorendo però il ritorno della componente di investimento». L'istituto bolognese si spinge nelle sue



L'OROSCOPO DEL MATTONE

previsioni fino al 2020 ma (vedi la tabella riferita alle principali città) gli incrementi dei prezzi saranno modesti, solo Milano nel triennio registrerà una crescita cumulata del 4,7%, la Capitale si fermerà al 2,3% e ancora più basse le performance degli altri capoluoghi.

Sul maggiore interesse per l'investimento concordano anche gli altri operatori interpellati, Santino Taverna presidente Fimaa, Mario Condò de Satriano, ufficio studi di Fiaip, e Roberto Busso, amministratore delegato di Gabetti. I canoni di lunga durata ottenibili nelle grandi città oggi sfiorano il 5% del valore della casa: sono rendimenti lordi, al netto quasi si dimezzano, ma si tratta comunque di un valore superiore a quello garantito dal Btp decennale.

I canoni stanno crescendo perché nelle grandi città molti proprietari preferiscono affittare a turisti, lavoratori in trasferta o studenti e l'offerta di case in locazione ordinaria nella zone più richieste (come le aree universitarie) sta diventando quasi residuale e a caro prezzo. Per chi cerca casa presumendo di abitarla per qualche anno i mutui ai tassi attuali (poco sopra il 2% se fissi, un punto in meno se variabili) sono un'alternativa

appetibile, purché si abbia la possibilità di finanziare almeno in parte l'acquisto.

*(G. Pagliuca,
CorriereEconomia)*



PMI, SPRINT PER INDUSTRIA 4.0

Sono ridotti i tempi, rispetto a quelli stabiliti dalla legge di Bilancio 2018, per le piccole e medie imprese che vogliono combinare la maggiorazione al 250% offerta dall'iperammortamento e il contributo previsto dalla «Sabatini» per acquistare i beni industria 4.0. Lo si desume dalla relazione tecnica alla legge di Bilancio 2018 che, ipotizzando a marzo 2018 l'esaurimento dei fondi sulla Sabatini, spinge di fatto le imprese ad accelerare i tempi.

Infatti, le imprese che effettuano investimenti con la Sabatini devono interconnettere i beni entro 120 giorni dall'ultima consegna/fattura dei beni stessi. Quindi, ipotizzando la presentazione della domanda Sabatini alla banca a febbraio 2018 e la firma del relativo contratto a maggio 2018, con 12 mesi per la consegna e installazione dei beni, i tempi per realizzare gli investimenti, nonché integrarli e interconnetterli, si accorciano, al massimo, al primo semestre del 2019.

Questo fa sì che i tempi per la realizzazione degli investimenti iperammortizzabili siano praticamente allineati con quelli stabiliti dalla normativa per il superammortamento, la cui tempistica arriva «solo» fino al 30 giugno 2019.

La Sabatini combinata con l'iperammortamento. La Sabatini è già all'origine un'operazione che integra varie parti: l'impresa che effettua l'investimento in beni rientranti in Industria 4.0 firmando il contratto con il fornitore, la banca o società di leasing che mettono a disposizione il finanziamento, il fondo di garanzia che mette in pista una garanzia fino all'80% del finanziamento, il ministero dello sviluppo economico che concede un contributo e l'Agenzia delle entrate che permette l'iperammortamento al 250%.

Il contributo concesso dal ministero alla pmi, a fronte del finanziamento, è pari all'ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento quinquennale convenzionale con rate semestrali posticipate, al tasso del 2,75% annuo per gli investimenti ordinari e del 3,575% annuo per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

Domande Sabatini fino a esaurimento. Le imprese possono continuare a presentare domande sulla Sabatini fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, che dovrà essere comunicato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

L'intervento agevolativo è così articolato:

- 1) La pmi presenta alla banca/intermediario finanziario la domanda di agevolazione e la correlata richiesta di finanziamento per l'acquisizione di investimenti;
- 2) la banca/intermediario finanziario verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalla pmi, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande di finanziamento pervenute, trasmette al ministero richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo;
- 3) la banca/intermediario finanziario, previa conferma da parte del ministero della disponibilità, totale o parziale, delle risorse erariali da destinare al contributo, ha facoltà di concedere il finanziamento alla pmi mediante l'utilizzo della provvista resa disponibile da Cdp, ovvero mediante diversa provvista, che può venire da risorse interne o da finanziamenti della banca centrale;
- 4) la concessione del finanziamento può essere as-



PMI, SPRINT PER INDUSTRIA 4.0

- sistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nella misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento stesso. Nel caso, l'impresa, tramite la banca, richiede l'intervento del fondo;
- 5) la banca/intermediario finanziario che decida di concedere il finanziamento alla pmi adotta la relativa delibera e la trasmette al ministero, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa pmi in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
 - 6) il ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l'indicazione dell'ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria e lo trasmette alla stessa e alla relativa banca/intermediario finanziario;
 - 7) la banca/intermediario finanziario si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la pmi e a erogare alla stessa il finanziamento in un'unica soluzione ovvero, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene ovvero alla data di collaudo se successiva. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo;
 - 8) l'impresa realizza l'investimento, lo fa entrare in funzione, acquisisce o utilizza un sistema di gestione della produzione, lo interconnette con i beni oggetto di investimento, integra il macchinario con la funzione logistica e, se il bene ha un valore di oltre 500 mila euro, chiede una perizia e una relazione tecnica che confermino la bontà dell'operazione ai fini dell'iper-ammortamento;
 - 9) la pmi, a investimento ultimato, e una volta interconnesso il bene, entro 60 giorni compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l'accesso alla piattaforma, la dichiarazione attestante l'avvenuta ultimazione, nonché, previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell'investimento e nei successivi ulteriori 60 giorni, la richiesta di erogazione della prima quota di contributo, e le trasmette al ministero, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta;
 - 10) l'impresa trasmette al ministero, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l'accesso alla piattaforma, le richieste di quote di contributo successive alla prima, allegando alle stesse l'ulteriore documentazione richiesta;
 - 11) l'impresa sfrutta fiscalmente il beneficio dell'iperammortamento.

*(R. Lenzi,
Italia Oggi Sette)*



ENI, DUE MILIARDI PER SCOPRIRE GIACIMENTI DI GAS IN ADRIATICO

Davanti al divertimentificio della Riviera romagnola, di fronte alla costa emiliana e alle spiagge marchigiane potrebbe esserci un tesoro di metano: forse una quantità pari ai 100 mila "barili equivalenti di petrolio" al giorno di cui parla l'Eni nel confermare l'investimento di 2 miliardi che serviranno ad ammodernare le decine di piattaforme che in Adriatico oggi estraggono gas pari a 53 mila barili al giorno. Il segreto della scoperta di nuovi giacimenti di grandi dimensioni sta nel nuovo centro di calcolo nella Bassa pavese, a fianco della raffineria di Sannazzaro-Ferrera: i dati geologici inseriti nel supercalcolatore Hpc4, il più grande centro di calcolo per l'industria, potrebbero rivelare che sotto il fondale dell'Adriatico ci siano risorse impressionanti.

Il meccanismo è quello che ha portato a individuare alcuni dei più grandi giacimenti al mondo, come il campo Zohr scoperto al largo del delta del Nilo. Su quel braccio di mare erano passati senza alcun risultato i rilevatori delle compagnie più celebrate al mondo. Poi i dati geologici furono messi a macinare nel colossale centro di calcolo del Cineca di Casalecchio di Reno, uno fra i cervelloni più grandi al mondo, il quale disse all'Eni che nel sottosuolo del Mediterraneo c'era il giacimento colossale che ha cambiato il futuro dell'Egitto e dell'Eni.

Così potrebbe succedere in Adriatico. Saranno distillati dal supercalcolatore dell'Eni i dati sui 10 mila chilometri quadri di

fondale adriatico con la speranza fondata di scoprire giacimenti finora insospettabili.

Due esempi del risultato dei calcoli. A 45 chilometri al largo di Ancona ci sono i giacimenti Clara e Bonaccia: rielaborando più volte i dati di Clara è stato possibile scoprire riserve più grandi del 40% passando a 4,3 miliardi di metri cubi e poi 5,4 miliardi di metri cubi, e con i dati di Bonaccia, stimato di 2,95 miliardi di metri cubi, si è scoperto un paio di anni fa che nel sottosuolo ci sono 13,28 miliardi di metri cubi.

Gli investimenti programmati dell'Eni potrebbero ridurre un poco quell'import forsennato di metano che caratterizza l'Italia. I giacimenti dell'Adriatico erano la risorsa che nei decenni scorsi aveva alimentato un Paese, l'Italia, che allora pareva povero di fonti di energia. Nel 2004 l'Italia estraeva 13 miliardi di metri cubi di gas, circa il 18% del fabbisogno, mentre nel 2017 il Paese è riuscito a produrre poco più di 5 miliardi di metri cubi, appena il 7% dei consumi.

Nei giorni scorsi a Ravenna l'Eni ha incontrato il Comune e le altre istituzioni, le associazioni delle imprese (tra queste la Confindustria) e dei sindacati. L'obiettivo dell'incontro era presentare i lavori in programma per recuperare quel tesoro sepolto sotto il mare. L'investimento di 2 miliardi nei prossimi quattro anni servirà a sviluppare e migliorare gli impianti in mezzo al mare. «E' stata avviata una nuova campagna di perforazio-

ne con l'uso di due impianti ed è stata incrementata significativamente l'attività di ottimizzazione della produzione», avvisa la compagnia di San Donato Milanese.

Inoltre, la produzione di metano adriatico, che nel 2017 è arrivata in tutto a 2,8 miliardi di metri cubi, potrà raggiungere i 4 miliardi di metri cubi.

Ovviamente saranno chiusi i pozzi che nel frattempo si sono esauriti e saranno smantellate le piattaforme ormai inutili. Il programma di cinque anni prevede la chiusura mineraria di 13 «strutture offshore non produttive», spiega l'Eni, e di circa 30 pozzi. E' stato emesso un bando europeo per la qualifica dei fornitori che svolgeranno lo smantellamento di piattaforme e pozzi, le cui gare cominceranno quest'anno.

*(J. Giliberto,
Il Sole 24 Ore)*

